

ORIGINALE

2014 V.G.

Sent. N° 5/2014 V.G.

R.G. N° [redacted]

Cron. N° [redacted]

Rep. N° [redacted]

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Cagliari
sezione civile 2°

composta dai magistrati:

dott. Mario Biddau Presidente
dott. Giovanni Dessy Consigliere rel.
dott. Giovanna Osana Consigliere

OGGETTO: RECLAMO
AVVERSO LA SENTENZA
DICHIARATIVA DI
FALLIMENTO

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa iscritta al n. [redacted] del ruolo generale della v.g. per l'anno 2013,
promossa da:

[redacted], in persona dell'amministratore unico, [redacted]
domiciliata elettivamente in [redacted] presso lo studio degli avv. ti [redacted]
e [redacted] che la rappresentano in virtù di procura speciale in calce al
reclamo e la difendono

reclamante

contro

[redacted], domiciliato elettivamente in [redacted] presso lo
studio dell'avv. [redacted] che lo rappresenta in virtù di procura
speciale a margine dell'atto di costituzione in appello e lo difende

reclamato

contro

ditta [redacted] import-export, con sede in [redacted]

IL 10/03/2014

DEPOSITATA



reclamata

All'udienza del 14 febbraio 2014 le parti hanno formulato le
seguenti

conclusioni

nell'interesse della reclamante: " l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni
contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa, previa
fissazione d'udienza voglia accogliere le seguenti conclusioni:

1. ritenuti insussistenti i presupposti per la dichiarazione di inammissibilità ex
art. 160 e ss., L. f. della proposta di concordato preventivo formulata dalla
██████████, revocare e/o annullare la sentenza di fallimento impugnata,
nonché, per quanto possa occorrere, il decreto che ha dichiarato inammissibile
la proposta di concordato preventivo formulata dalla odierna reclamante;
2. per l'effetto, disporre affinché venga riaperta la procedura di concordato
preventivo della ██████████, a tal fine provvedendo a rimettere gli atti al
Tribunale di Oristano per i successivi adempimenti e incumbenti di tale
procedura concorsuale;
3. con eventuale vittoria di spese ed onorari del giudizio ".

nell'interesse della reclamata curatela: " si confida, per i su esposti motivi, nel
rigetto del reclamo; con vittoria di spese di lite ".

Svolgimento del processo

Il tribunale di Oristano, con sentenza n. 14 del 21 ottobre 2013, su
istanza della ditta ██████████ import-export, con sede in ██████████ ha
dichiarato il fallimento di ██████████, con sede in ██████████

Il procedimento ha preso le mosse dall'istanza di fallimento in data 20 marzo 2013 proposta dalla ditta ██████████ import-export.

Il successivo 27 maggio, la ██████████ ha chiesto al Tribunale di Oristano di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, ai sensi della legge n. 134 del 2012.

Il Tribunale di Oristano, con decreto in data 21 ottobre 2013, ha dichiarato inammissibile la domanda di concordato ed emesso la sentenza dichiarativa di fallimento ai sensi degli artt. 1 e 5 della legge fallimentare.

Va, a tal proposito, osservato che, a fondamento della dichiarazione di inammissibilità del concordato, si è precisato quanto segue: *“ Nella vicenda scrutinata la relazione del professionista difetta, anche sul piano formale, di qualunque attestazione in termini di elevata o ragionevole probabilità di realizzazione del piano.*

Invero il piano concordatario prevede di poter liquidare il fabbricato ed i beni mobili a valori prossimi a quelli indicati nella perizia di stima dell'Arch. ██████████ (€ 1.200.000,00 il fabbricato, a fronte di una stima di € 1.570.360,67, ed € 1.300.000,00 gli impianti, i macchinari e le attrezzature, a fronte di un stima di € 1.479.655,00), peraltro subordinando il mantenimento di un tale valore di liquidazione (€ 2.500.000,00) alla vendita unitaria del compendio, finalizzata a garantire l'unitarietà del complesso produttivo (destinato alla produzione e commercializzazione di prodotti per l'alimentazione animale e per l'agricoltura), di cui si ipotizza la vendita (da parte di un liquidatore che verrà nominato dalla società ricorrente) ad un soggetto che eserciti la medesima attività.

Si prevede poi di incassare crediti per complessivi E 587.000,00, a fronte di una situazione patrimoniale ed economica al 31.05.2013 che riporta crediti per complessivi € 3.467.326,50.

Il fabbisogno concordatario complessivo è pari ad € 3.087.000,00, di cui € 937.521,68 sono necessari per offrire un pagamento pro quota, secondo le percentuali indicate, ai creditori chirografari.

Dunque condizione imprescindibile per giungere al predetto valore di liquidazione ~ che si addivenga alla liquidazione unitaria della struttura produttiva, dato che la liquidazione atomistica — secondo la prospettazione della stessa società concordataria — porterebbe ad un realizzo di gran lunga inferiore (pari per il solo fabbricato ad € 690.276,00: cfr. sul punto la relazione ex art. 160, comma 2, l.f. del Dott. ██████████).

Ebbene, la relazione del professionista attestatore, oltre a non contenere alcuna formale attestazione in termini di elevata o ragionevole probabilità di realizzazione del piano, difetta di qualunque analisi che spieghi in termini concreti e razionali come sia ragionevolmente probabile che si giunga ad una liquidazione unitaria del compendio aziendale a valori che consentano una soddisfazione in misura non irrisoria dei creditori chirografari a fronte dei seguenti rilievi:

I) la realizzabilità del piano non è in alcun modo dipendente dall'offerta vincolante di un soggetto terzo, che si sia impegnato ad acquistare, ad un prezzo sufficiente, il compendio aziendale, mentre la situazione del mercato locale, con particolare riferimento al circondano del Tribunale di Oristano (ed a zone depresse economicamente come quella di Marrubiu, sede dello

stabilimento della ██████████), presenta una realtà in cui la liquidazione unitaria del compendio aziendale nelle procedure concorsuali è pressoché inesistente, posto che — come è notorio a fronte anche di innumerevoli tentativi di vendita unitaria andati deserti si sfocia costantemente nella liquidazione atomistica dei beni a prezzi notevolmente ribassati;

2) non è dato comprendere — posto che difetta sul punto qualunque motivazione nella relazione del professionista attestatore — come si possa ragionevolmente ipotizzare di alienare unitariamente il compendio aziendale della società concordataria ai valori ipotizzati (o comunque a valori che consentano una soddisfazione non irrisoria dei creditori chirografari), se si considera la peculiarità della crisi industriale e produttiva che caratterizza l'attività esercitata dalla società debitrice: al riguardo, dall'analisi dei bilanci emerge un costante e progressivo calo del valore della produzione, passato da € 7.141.107,00 nel 2009 (€ 5.361.127 nel 2010, € 3.392.876,00 nel 2011) a soli € 1.505.468,00 nel 2012 (con un'ulteriore contrazione nel 2013, che riporta un fatturato pari a € 413.439,00 al 31.05.2013), circostanza che, unitamente alla svalutazione dei crediti (ritenuti in prevalenza inesigibili) da € 3.467.326,50 a soli € 587.000,00, dimostra che il mercato di riferimento dell'attività produttiva esercitata sta nella sostanza scomparendo (o comunque è in fase di enorme contrazione) a causa della drastica riduzione dell'accesso al credito e degli aiuti pubblici all'agricoltura, come riconosciuto dalla stessa società concordataria;

3) a fronte di tali dati fattuali la relazione dell'attestatore non indica in alcun modo come possa ritenersi probabile o anche solo plausibile esitare sul

mercato il compendio aziendale in maniera unitaria ai valori ipotizzati nel piano;

4) oltre ad un totale deficit di motivazione relativamente alla dinamica dell'attivo concordatario, la relazione dell'attestatore non da conto in alcun modo della dinamica negativa del passivo concordatario provocata dagli interessi post-concordatari dovuti ai creditori ipotecari e privilegiati per effetto del combinato disposto degli artt. 55 e 169 l.f.:

poiché la proposta concordataria non prevede alcuna diversa regolamentazione degli interessi in questione, gli stessi devono ritenersi dovuti, onde appare evidente che anche ipotizzando di alienare il compendio aziendale ai valori indicati e di incassare crediti per l'importo previsto (scenario, come detto, del tutto implausibile e sfornito di sostegno motivazionale) ed a fronte di un fondo rischi che apposta il limitato importo di € 14.000,00, gli interessi da riconoscere fino al riparto ai creditori privilegiati — su un ammontare complessivo di € 2.494.017,79 — determinano un incremento del passivo tale da minare in radice la fattibilità del concordato, intesa come possibilità di concreta attuazione, in particolare avuto riguardo alla percentuale già minimale di soddisfazione offerta alle classi n. 2 (1,80%) e n. 5 (1,75%);

a quanto detto deve aggiungersi che il passivo potrebbe subire ulteriori incrementi nell'ipotesi di soccombenza della società nella causa promossa da [REDACTED] (passivo ipotizzato € 96.460,00), non inserito tra i creditori chirografari da soddisfare”; si è poi ancora sottolineato: “ In sostanza continua a mancare una attestazione espressa, munita di motivazione completa, adeguata e logica, della concreta probabilità di realizzazione del concordato, in quanto l'attestatore si limita a compiere un vero e proprio "atto

di fede" sulla possibilità di alienare il compendio aziendale in modo unitario ai valori proposti.

La società concordataria, nel tentativo di dimostrare l'esistenza di una concreta probabilità di realizzo dell'attivo concordatario indicato, ha depositato, all'udienza del 15.10.2013, due mere manifestazioni di interesse all'acquisto del compendio aziendale (una proveniente dalla [redacted] r.l. ed un'altra dalla [redacted]): si tratta appunto di mere e generiche manifestazioni di interesse, peraltro prive di data, e non di offerte vincolanti di acquisto del compendio ad un dato valore, quindi del tutto inidonee a dimostrare l'attuabilità concreta del piano concordatario".

Con atto depositato in data 12 dicembre 2013, la [redacted] l. ha proposto reclamo contro la predetta sentenza, chiedendo la revoca del fallimento.

Si é costituita la curatela del fallimento, mentre è rimasto contumace il creditore precedente, come ora si dichiara.

All'udienza del 14 febbraio 2014 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.

Motivi della decisione

Il reclamo va accolto, per le ragioni che saranno esposte.

Premesso che contro la sentenza dichiarativa di fallimento reclamata vengono fatti valere profili attinenti anche al precedente decreto di inammissibilità del concordato; va osservato che con il primo motivo di gravame, attinente in special modo al primo dei due provvedimenti menzionati, si è contestato l'iter logico motivazionale seguito dal primo giudice.



In particolare, si è sottolineato come il primo giudice, nell'esaminare il piano di fattibilità del concordato, sarebbe andato oltre i limiti segnati, in tal senso, dalla decisione della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 1521 del 2013.

Infatti, si è precisato che: *“ Il decreto reso dal Tribunale, invero, svolge all'evidenza una valutazione tout court circa la fattibilità economica della domanda di concordato di ██████████ a tal fine attingendo ampiamente dai convincimenti propri del giudice estensore (nonché dall'asserita conoscenza del mercato di riferimento in cui opera la società debitrice) per giungere a formulare un giudizio prognostico del tutto negativo avente a specifico oggetto la fattibilità economica del piano concordatario. Emerge infatti con nettezza dal decreto 21.10.2013 come la ferma opinione del giudicante sia nel senso che l'attuale situazione di crisi economica (che interessa ovviamente anche il settore della produzione e del commercio di mangimi in cui ██████████ è attiva) sarà di ostacolo a qualunque possibilità di vendita unitaria del complesso aziendale della debitrice (immobili e attrezzature) cosicché i valori di realizzo indicati nella domanda di concordato in base a tale presupposto non avrebbero -secondo il Tribunale -nessuna concreta probabilità di essere conseguiti e l'attestazione di fattibilità del piano sarebbe quindi assolutamente carente nella sua motivazione, in linea più generale, inoltre, secondo il Tribunale emergerebbe per tal via l'impossibilità di attuazione del piano concordatario ”.*

Si è infine sottolineato che *“ In aperta confutazione e censura del modo di argomentare di cui al decreto 21.10.2013, la reclamante deve rimarcare che il controllo del giudice non può affatto interessare le variabili economiche insite nella proposta di concordato ”.*

Il motivo va ampiamente condiviso.



Premesso che si deve consentire con la parte reclamante laddove ha affermato che la previsione negativa sulla fattibilità del piano concordatario espressa nel decreto de quo poggia su argomentazioni di natura economica che non trovano riscontro negli atti della procedura; ritiene il Collegio che i limiti delineati dalla sentenza a sezioni unite della Corte di Cassazione, più avanti richiamata, il cui contenuto va ampiamente condiviso, non siano stati correttamente seguiti dal primo giudice. A tal proposito va proposto un intero passo della predetta decisione, che chiarisce in modo del tutto esaustivo la questione in esame: “ Si è invero già precedentemente precisato in proposito che la procedura di concordato preventivo ha una natura mista, essendo da una parte basata su una previsione di accordo fra le parti, raggiungibile attraverso la prospettazione di una proposta, ma trovando attuazione il detto accordo nell'ambito di una procedura che valga ad assicurare la puntuale indicazione dei dati da parte del debitore, la corretta manifestazione di volontà da parte dei creditori, l'assenza di atti di frode o comunque illecitamente posti in essere dall'imprenditore.

In questo quadro è evidentemente rimessa ai creditori la valutazione in ordine alla convenienza economica della proposta, mentre spetta al tribunale il compito di controllare la corretta proposizione ed il regolare andamento della procedura, presupposto indispensabile al fine della garanzia della corretta formazione del consenso. Non è dunque certamente marginale il ruolo assegnato dal legislatore al tribunale ove si consideri che, pur nella valorizzazione dell'elemento negoziale che ha inciso in termini restrittivi e limitativi sui poteri precedentemente attribuiti all'organo giudiziario:

l'efficacia del relativo accordo, una volta concluso, è comunque subordinata ad un intervento del giudice, cui spetta verificare "la regolarità della procedura e l'esito della votazione" (art. 180, comma 3); il tribunale è titolare di un potere di revoca dell'ammissione al concordato durante l'arco della procedura, ricorrendo le condizioni normativamente previste (L. Fall., art. 173); ai fini della dichiarazione di ammissibilità della proposta al tribunale è conferito al giudice il compito di esaminare criticamente la relazione del professionista che accompagna il piano indicato dall'imprenditore e la documentazione da questi prodotta, consentendogli anche di richiedere integrazioni di contenuto e documentali (L. Fall., art. 162). Tuttavia lo sbilanciamento in favore dell'elemento negoziale del nuovo procedimento di concordato, rispetto a quello risultante dalla precedente normativa, determina necessariamente una diversa perimetrazione dei poteri di intervento del giudice che, deputato a garantire il rispetto della legalità nello svolgimento della procedura, deve certamente esercitare sulla relazione del professionista attestatore un controllo concernente la congruità e la logicità della motivazione, anche sotto il profilo del collegamento effettivo fra i dati riscontrati ed il conseguente giudizio. Peraltro è altrettanto certo che, proprio in ragione della diversità del ruolo del giudice cui si è sopra fatto cenno, questi non può esercitare un controllo sulla prognosi di realizzabilità dell'attivo nei termini indicati dall'imprenditore, esulando detta prognosi dalla causa del concordato come precedentemente delineata ed essendo la stessa rimessa alla valutazione dei creditori quali diretti interessati, una volta assicurata la corretta trasmissione dei dati ed



acquisite le indicazioni del commissario giudiziale, nell'esercizio delle funzioni di controllo e di consulenza da lui svolte nella veste di ausiliario del giudice ”.

Il punto nodale che emerge dalla lettura del passo richiamato è il preciso richiamo alla circostanza che il giudice “ *non possa esercitare un controllo sulla prognosi di realizzabilità dell'attivo nei termini indicati dall'imprenditore* ”, limite certamente superato con il decreto reclamato, laddove il primo giudice ha espresso quella critica, ancorando il proprio ragionamento ad elementi, crisi del settore specifico e dell'area economica di [REDACTED], frutto di elaborazioni del tutto astratte, perché non suffragate da alcun dato fattuale oggettivamente riscontrabile.

Si può poi aggiungere che la Corte di Cassazione, con una recente decisione (v. Cass. n. 24970 del 2013, cui si rimanda per la completa esposizione sui temi in esame) abbia ulteriormente esaminato la decisione a Sezioni unite, precisando ulteriormente quanto segue: “ *Le Sezioni Unite premettono che anche la fattibilità, intesa come prognosi di concreta realizzabilità del piano concordatario, è presupposto di ammissibilità del concordato, sul quale il giudice deve pronunciarsi esercitando un sindacato che non è "di secondo grado", non si esercita, cioè, sulla sola completezza e congruità logica dell'attestazione del professionista di cui all'art. 161, terzo comma, legge fallim., ma consiste nella verifica diretta del presupposto stesso; distinguono, quindi, tra fattibilità giuridica, intesa come non incompatibilità del piano con norme inderogabili e fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo.*



Il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica non ha particolari limiti; la fattibilità economica, invece, è intrisa di valutazioni prognostiche fisiologicamente opinabili e comportanti un margine di errore, nel che è insito anche un margine di rischio, del quale è ragionevole siano arbitri i soli creditori, in coerenza con l'impianto generale prevalentemente contrattualistico dell'istituto del concordato; di conseguenza le Sezioni Unite, con riferimento alla fattibilità economica, individuano un solo profilo su cui si esercita il sindacato officioso dal giudice (fermo, ovviamente, il controllo della completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori, con la proposta di concordato e i documenti allegati, ai fini della consapevole espressione del loro voto): quello della verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole (causa in astratto). Di fronte alla manifesta irrealizzabilità del piano, invero, non c'è da effettuare valutazioni o da assumere rischi di sorta”.

Tale decisione indica una precisa linea di demarcazione sui poteri propri del Tribunale in sede di esame di una proposta di concordato: soltanto la manifesta irrealizzabilità del piano concordatario sotto l'aspetto economico giustifica l'intervento del Tribunale ai sensi dell'art. 162 della l. f..

Nel caso in esame, lo si deve ribadire, l'arresto della procedura è stato determinato dalla convinzione del primo giudice, ancorata ad elementi niente



affatto riscontrabili, che la vendita in blocco del compendio aziendale non sarebbe stata possibile, per la crisi attraversata dal settore dei mangimi (in cui opera la ██████████ n. del r.) e per la grave crisi economica gravante sul territorio in cui è inserito lo stesso compendio; cui si è aggiunta l'ulteriore considerazione, che la domanda di concordato non era stata accompagnata da serie e vincolanti proposte di acquisto, ma da mere e generiche manifestazioni di interesse, " *del tutto inidonee a dimostrare l'attuabilità concreta del piano concordatario* " , potendosi osservare, sul punto, che le proposte di acquisto richiedono una tempistica ragionevole, dovendo l'eventuale acquirente procedere ad un'analisi approfondita sulla convenienza economica della acquisizione, tempistica diversa rispetto a quella della procedura concordataria, tanto che la proposta in esame prevedeva un arco di tempo di 36 mesi per la sua attuazione. Dovendosi infine aggiungere che una delle due società ha ottenuto in locazione il compendio aziendale, manifestando quindi più che un generico interesse.

La Corte pertanto accoglie il reclamo proposto e revoca il fallimento di ██████████ ██████████ di cui alla sentenza del tribunale di Oristano n. 14 del 2013.

Rimette gli atti al tribunale di Oristano perché dichiarati aperta la procedura di concordato, ai sensi dell'art. 163 l. f. (v. sul punto Cass. n. 11014 del 2013). Seguono gli adempimenti di cui agli artt. 17 e 18 della legge fallimentare.

Le spese possono essere compensate, attesa la mancata costituzione del creditore procedente in questa fase del giudizio.

p. q. m.

la Corte



definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, accoglie il reclamo proposto e revoca il fallimento di [REDACTED] di cui alla sentenza del tribunale di Oristano n. 14 del 2013.

Rimette gli atti al tribunale di Oristano perché dichiarati aperta la procedura di concordato, ai sensi dell'art. 163 l. f.

Dispone che la cancelleria notifichi la presente sentenza al curatore ed al creditore istante.


Dispone la notifica e la pubblicazione della presente sentenza ai sensi degli artt. 17 e 18.

Spese compensate.

Cagliari, 23 febbraio 2014

Il presidente

M. Biddau




Il cons. est.

G. Dessy



IL FUNZIONARIO
DR. SSA [REDACTED]



Depositata minuta in cancelleria il 24.02.14
Pubblicata ai sensi dell'Art. 133 CPC il
10 MAR 2014
IL CANCELLIERE
DR. SSA [REDACTED]

